

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE MONDO CHARGE
CON SEDE LEGALE IN RESCALDINA, VIA RICCARDO LOMBARDI N. 9, C.F.: 92052800155**

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Il giorno 07 luglio 2022, alle ore 20.30, come da avviso inviato in data 22/06/2022 si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Mondo Charge per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione modifiche statutarie e adeguamento al Codice del Terzo Settore: delibere inerenti e conseguenti;
- varie ed eventuali.

Il sig. Luigi di Lello, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione e all'unanimità dei presenti, assume la presidenza chiamando a fungere da segretario la sig.ra Lorella Rampinini.

Alle ore 20.30 risultano presenti n. 24 soci in proprio e n. 2 soci per delega.

Pertanto, il Presidente dell'Assemblea, verificata la regolarità della convocazione assembleare nonché della costituzione dell'Assemblea Straordinaria, dichiara aperta la seduta.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente legge la bozza di statuto associativo predisposto che è stato già inviato in copia a tutti i presenti e quivi allegato (allegato "A").

Il Presidente, ponendo all'attenzione dei presenti l'avvenuta elaborazione del nuovo statuto associativo contenente l'adeguamento alle previsioni introdotte dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e ss.mm.ii., ne propone all'Assemblea l'approvazione, precisando, allo stesso tempo, che tale testo potrebbe comunque essere oggetto di modifiche quando verrà trasmesso al competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

A tale scopo, chiede quindi mandato per accettare ed introdurre le modificazioni, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dal predetto ufficio della competente autorità.

Si precisa, peraltro, che tale adeguamento è stato espressamente richiesto a mezzo PEC in data 19.05.2022 dalla Città Metropolitana di Milano "... ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione I Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)".

L'Assemblea, pertanto, approva integralmente il testo dello statuto nella versione adeguata alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Allegato "A").

Pertanto, dopo ampia discussione sul punto, l'Assemblea Straordinaria dei soci, all'unanimità dei presenti:

delibera

- di approvare il nuovo statuto associativo che, previa lettura datane dal Presidente, si allega al presente verbale, del quale costituisce parte integrante, sotto la lettera "A";
- di conferire mandato al Presidente dell'odierna assemblea autorizzandolo ad accettare ed introdurre al suddetto testo di statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione ai sensi di legge, nonché a svolgere ogni pratica al riguardo, sottoscrivendo istanze e domande.

Alle ore 21:00, null'altro essendo da discutere e poiché nessun socio chiede di intervenire ulteriormente, il Presidente chiude l'Assemblea.

Belle Paupier

Il Presidente
Luigi Di Lello

allegato "A": nuovo statuto associativo.

Registrato
Al N. 2457
Serie 3
Il 14 LUG 2022
a
c ESENTE D.LGS 117/2011



Per delega della Direttrice Provinciale
Angela Calò
Il Funzionario
Giuseppe Muscarella



Allegato "A" al verbale di Assemblea Straordinaria del 07 luglio 2022

**STATUTO
"MONDO CHARGE APS"**

Art. 1

Denominazione e sede

- 1.1 È costituita l'associazione italiana per la divulgazione di informazioni e il sostegno di famiglie e persone con Sindrome di CHARGE, denominata: "Mondo Charge APS" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a pubblico.
- 1.3 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 1.4 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rescaldina (MI) e la sua durata è illimitata.
- 1.5 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

Finalità

- 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 In particolare, l'Associazione intende:
 - creare una rete di comunicazione e scambio d'informazioni fra persone con la Charge, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali, i loro familiari e gli operatori socio-sanitari;
 - favorire il potenziamento della salute fisica e del benessere psico-emotivo delle persone con la Charge, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali;
 - provvedere al benessere delle famiglie e dei CAREGIVERS;
 - promuovere la ricerca scientifica volta al miglioramento della condizione di salute psico-fisica delle persone con sindrome Charge, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali;
 - abbattere le barriere linguistiche e promuovere tutte le forme di comunicazione e di inclusione.

Art. 3

Attività di interesse generale

- 3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3.2 In particolare, l'Associazione si propone di:
 - creare una rete di informazioni e comunicazioni tra le famiglie al fine di rompere l'isolamento e fornire assistenza e indirizzarle ai centri clinici e riabilitativi di riferimento su tutto territorio nazionale e internazionale;
 - promuovere in campo sociale, politico e scientifico tutte le iniziative volte ad approfondire la conoscenza, a migliorare la diagnosi e la ricerca sulla Sindrome CHARGE, attraverso la creazione di una fitta rete e di canali di comunicazione on-line ed off-line; tramite la formazione di un gruppo di referenti operanti in ciascuna regione, tramite l'organizzazione di eventi volti alla creazione di un ponte tra le famiglie, i pazienti ed i professionisti oltre che allo scambio di informazioni ed al networking;

- essere un punto di riferimento per le famiglie e le persone con sindrome CHARGE, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali, attraverso la formazione del Peer family specialist (figura specializzata a supporto delle famiglie), con la collaborazione di professionisti specializzati;
- attuare progetti di crescita e di inclusione attraverso l'individuazione dei reali bisogni dei pazienti e delle famiglie;
- promuovere iniziative di sostegno, sollievo e riconoscimento dei diritti dei CAREGIVERS anche attraverso l'adesione a Federazioni di associazioni, riconosciute nei gruppi di lavoro istituzionali, che sviluppino proposte di legge in tal senso;
- promuovere una cultura inclusiva della disabilità, per abbattere muri, pregiudizi e paure allo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone CHARGE, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali, dei malati rari, dei disabili in generale e delle loro famiglie; attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione disponibili;
- formare operatori e personale specializzato anche attraverso collaborazione con Università, Istituti di alta formazione, Associazioni e professionisti.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Attività diverse

4.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 del presente statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 nonché dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5

Raccolta fondi

5.1 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6

Ammissione

6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

6.3 I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari.

6.3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto.

6.3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

6.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6.5 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.6 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

7.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

7.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4 Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

7.5 Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 8

Perdita qualifica di socio

- 8.1 La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- 8.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 8.3 L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 8.4 La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 8.5 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 8.6 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9

Attività di volontariato

- 9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
- 9.2 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
- 9.3 Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- 9.4 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 9.5 L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10

Organi sociali

- 10.1 Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
- 10.2 Gli organi sociali b) e c) hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 10.3 I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11

Assemblea

- 11.1 L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

- 11.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 11.3 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 11.4 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 11.5 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Competenze dell'Assemblea

- 12.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
 - e) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale sulla base della proposta presentata dal Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;
 - h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 12.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

- 13.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 13.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 13.3 L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.
- 13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione nonché l'eventuale data di seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

Art. 14

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 14.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 14.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati iscritti nell'apposito libro e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

- 14.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro.
- 14.6 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
- 14.8 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 14.9 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 14.10 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 14.11 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 15

Consiglio Direttivo

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
- 15.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 15.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- 15.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 15.5 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16

Competenze del Consiglio Direttivo

- 16.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 17.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
- 17.2 Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 17.3 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 17.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 17.5 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 17.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 17.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
- 17.8 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
- 17.9 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Presidente

- 18.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.
- 18.2 Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

18.4 Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19

Libri sociali

19.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

19.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

19.3 I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

19.4 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 20

Risorse economiche

20.1 Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21

Scritture contabili

21.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 22

Esercizio sociale

22.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

22.2 Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno.

22.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

22.4 Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.

22.5 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale realizzando tutti gli adempimenti necessari.

22.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale della attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili

- 23.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 23.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24

Devoluzione del patrimonio

- 24.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 25

Disposizioni finali

- 25.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.